

REGOLAMENTO ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

(Norme statutarie e adempimenti per lo svolgimento dell'Assemblea)

Diritto di voto

Hanno diritto di voto:

- 1) Le Associazioni e Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo e alla Federazione Italiana Sport Bowling che, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto FISBB, risultavano avere diritto al voto alla data della delibera di fusione approvata dalle Assemblee del 23 luglio 2022 (FIBiS) e del 30 luglio 2022 (FISB) e che risultano regolarmente affiliate e iscritte nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI alla data di convocazione della presente Assemblea.

Le Associazioni e le Società Sportive, di seguito anche CSB (Centri Sportivi Biliardo/Bowling) sono rappresentate in Assemblea dai propri Presidenti o, in mancanza, da loro delegato purché componente del Consiglio Direttivo. Non possono ricevere delega gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea.

Le condizioni per acquisire il diritto di voto in Assemblea sono le seguenti:

- a. essere in regola con i versamenti delle quote di affiliazione alla data di convocazione dell'Assemblea;
 - b. aver svolto effettivamente e con carattere continuativo l'attività sportiva (provinciale, regionale o nazionale) stabilita dai programmi federali nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea in base alle disposizioni dello statuto FISBB ovvero dimostrare di aver partecipato ad almeno cinque manifestazioni inserite programmi dell'attività sportiva della FIBiS o della FISB ai sensi dell'art. 17 dello statuto FISBB.
- 2) I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici eletti nell'Assemblea Regionale. In caso di indisponibilità del soggetto eletto questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che dovrà esibire copia del verbale dell'Assemblea Regionale firmato dal Presidente regionale ove risulti tale condizione.

In ogni caso i verbali delle Assemblee Regionali saranno forniti alla Commissione Verifica Poteri dalla Segreteria federale al fine di garantire gli opportuni controlli.

Avverso la tabella voti è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che sono stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procure federali della FIBiS e della FISB, ciascuna per il settore di competenza, entro sette giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul sito internet federale.

Il ricorso dovrà essere presentato ai sensi del Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Delega

In sede di Assemblea Nazionale Elettiva i Presidenti dei CSB affiliati aventi diritto di voto potranno rilasciare delega solo ad altri Presidenti di CSB Affiliati (o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai Membri del Consiglio Direttivo dell'Affiliato che li sostituiscono) aventi diritto di voto; ciascun delegato può rappresentare in Assemblea n. 3 Affiliati oltre al proprio (per un massimo di n. 4 voti).

Il Membro del Consiglio Direttivo del CSB Affiliato, qualora delegato dal proprio Presidente per la partecipazione in Assemblea, potrà ricevere delega da altri Presidenti di CSB affiliati.

La delega potrà essere rilasciata anche da Presidenti di Affiliati appartenenti a Settori sportivi diversi e di altre regioni.

Non possono essere delegati gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata del CSB delegante e deve contenere:

- a. le generalità e la copia del documento del Legale Rappresentante della stessa;
- b. la denominazione dell'Associazione o della Società Sportiva delegata nonché le generalità del Legale Rappresentante o del Membro del Consiglio Direttivo delegato ad esercitare il voto;
- c. firma leggibile del Legale Rappresentante del CSB delegante.

I membri del Consiglio Federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

N.B. Nel caso in cui sia stata rilasciata delega a due o più soggetti diversi la stessa verrà ritenuta nulla, a meno che il Presidente dell'Affiliato delegante non comunichi la revoca di quelle che non ritiene più valide. La dichiarazione di revoca dovrà essere regolarmente sottoscritta dal delegante e alla stessa dovranno essere allegati i medesimi documenti previsti per la delega.

La revoca dovrà essere obbligatoriamente anche inviata dalla PEC dell'Affiliato delegante alla PEC assembleanazionalefisbb@pec.it entro le ore 12:00 del 24 marzo 2023.

Modalità di votazione

In sede di Assemblea verranno eletti:

- Presidente federale;
- un (1) Consigliere in rappresentanza del Settore Biliardo;
- un (1) Consigliere in rappresentanza del Settore Bowling;
- cinque (5) Consiglieri di cui: quattro (4) in rappresentanza delle Discipline sportive federali (Stecca-Carambola, Boccette, Pocket e Bowling) e uno (1) in rappresentanza di tutti gli Affiliati;
In particolare, per i Consiglieri in rappresentanza delle quattro Discipline:
 - un Consigliere appartenente alla disciplina Stecca-Carambola;
 - un Consigliere appartenente alla disciplina Boccette;
 - un Consigliere appartenente alla disciplina Pocket;
 - un Consigliere appartenente alla disciplina Bowling;
- due (2) Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, di cui almeno uno di genere diverso;
- un (1) Consigliere in rappresentanza dei Tecnici;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Presidente federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verranno eletti da tutti gli aventi diritto di voto (Presidenti di CSB Affiliati, Rappresentanti Atleti e Rappresentanti Tecnici).

Il Consigliere in rappresentanza del Settore (Biliardo e Bowling) sarà votato esclusivamente dai Presidenti dei CSB Affiliati aventi diritto di voto per quel Settore.

I Consiglieri in rappresentanza delle Discipline saranno votati da tutti i Presidenti (o loro delegati) dei CSB (a prescindere dal Settore e dalla Disciplina di appartenenza). Al termine della votazione sarà stilata una graduatoria e risulteranno eletti coloro che in rappresentanza di ciascuna Disciplina hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Il Consigliere in rappresentanza di tutti gli Affiliati sarà votato da tutti i Presidenti degli Affiliati (a prescindere dal Settore e dalla disciplina di appartenenza).

I due Rappresentanti degli Atleti saranno eletti da tutti Atleti aventi diritto di voto, mentre il Rappresentante dei Tecnici sarà eletto da tutti i Tecnici aventi diritto di voto.

La votazione avviene per voto segreto con modalità elettroniche o modalità indicate dal CONI. In particolare:

1. Presidente: nella votazione del Presidente può essere indicato un solo nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
2. Consiglieri di Settore: nella votazione potrà essere indicato un solo nominativo. Le schede contenenti nomi di candidati superiori al limite prima indicato o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
3. Consiglieri in rappresentanza delle quattro Discipline Sportive: Nella votazione potrà essere espresso un nominativo tra i soggetti candidati in rappresentanza di ciascuna singola Disciplina sportiva. Pertanto, tutti gli Affiliati aventi diritto di voto potranno esprimere:
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Stecca-Carambola;
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Boccette;
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Pocket;
 - una sola preferenza per i candidati in rappresentanza della Disciplina Bowling.

Le schede contenenti nomi di candidati superiori al limite prima indicato o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;

4. Consigliere in rappresentanza di tutti gli Affiliati: nella votazione tutti gli Affiliati aventi diritto di voto potranno indicare un solo nominativo tra i candidati in rappresentanza di tutti gli Affiliati. Le schede contenenti nomi di candidati superiori al limite prima indicato o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
5. Atleti: nella votazione degli Atleti possono essere indicati due nominativi. Le schede contenenti nomi di candidati superiori al limite prima indicato o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
6. Tecnici: nella votazione dei Tecnici potrà essere indicato un solo nominativo. Le schede contenenti nomi di candidati superiori al limite prima indicato o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
7. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: nella votazione potrà essere indicato un solo nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Presentazione della candidatura

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto FISBB la candidatura alle cariche elettive deve essere presentata singolarmente a mezzo PEC all'indirizzo assembleanazionalefisbb@pec.it della Segreteria federale almeno 50 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il candidato che non fosse in possesso di una PEC personale potrà utilizzare quella dell'Affiliato di appartenenza o in alternativa potrà depositare la propria candidatura con tutti i documenti allegati in originale presso la Segreteria federale (Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano) che, al fine di dare data certa la invierà da altra PEC federale alla PEC assembleanazionalefisbb@pec.it.

La candidatura dovrà contenere tutti i dati previsti dallo Statuto e, in caso di verifica, dovrà essere inviata la documentazione originale alla Segreteria federale.

Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati (art. 26 comma 3 - Statuto Federale).

Non è ammessa la candidatura a più di una carica Federale nella stessa Assemblea. Entro il termine di pubblicazione delle candidature il candidato che si trovi in tale situazione potrà optare per una, ritirando le altre candidature. In caso di mancato ritiro le candidature saranno ritenute inammissibili.

La candidatura alla carica di Presidente federale dovrà essere sottoscritta da almeno: dieci Presidenti di Affiliati aventi diritto al voto, sei Atleti e sei Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea e appartenenti ad Affiliati aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

Per tutte le altre cariche nazionali (Consiglieri in quota Settore, Consiglieri in quota Discipline e Affiliati, in quota Atleti e in quota Tecnici) la candidatura dovrà essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e da almeno sei (6) aventi diritto di voto rappresentanti della categoria per la quale il candidato si presenta.

Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica.

In caso di sottoscrizioni superiori ai limiti sopra indicati, la sottoscrizione sarà ritenuta nulla (quindi come mai apposta) a meno che il sottoscrittore non comunichi espressamente a quali candidature ritira la sottoscrizione, entro la data di pubblicazione delle candidature.

La candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti richiede la sola sottoscrizione da parte del candidato.

Possono candidarsi

Alla carica di:

- Presidente federale: tutti i soggetti regolarmente tesserati alla FISBB (FIBiS e FISB);
- Consigliere di Settore: tutti i soggetti regolarmente tesserati alla FISBB (FIBiS e FISB); appartenenti al Settore;
- Consigliere di Disciplina e Consigliere Affiliati: tutti i soggetti regolarmente tesserati alla FISBB (FIBiS e FISB);
- Rappresentanti degli Atleti: tutti gli Atleti in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi dieci prima dello svolgimento dell'Assemblea anche se tesserati presso Affiliati non avente diritto di voto;

- Rappresentante dei Tecnici; tutti i Tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi dieci prima dello svolgimento dell'Assemblea anche se tesserati presso Affiliati non avente diritto di voto;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori Contabili.

Gli Ufficiali di Gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di Ufficiali di gara.

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione sarà pubblicata sulla homepage dei siti internet federali FIBiS e FISB e dovrà essere inviata agli Affiliati a mezzo PEC, mentre ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto, intendendosi gli stessi domiciliati presso l'ASD o SSD di appartenenza, la convocazione sarà inviata alla PEC dell'Affiliato o ad altro indirizzo comunicato in sede di elezioni regionali con le modalità stabilite dall'art.18 dello Statuto (raccomandata, telegramma, posta elettronica o altro mezzo che consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione). La comunicazione dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea a tutti gli aventi diritto al voto.

Commissione Verifica Poteri

In sede di Assemblea si effettuerà la verifica degli aventi diritto al voto, verificando se Affiliati, Atleti e Tecnici convocati hanno i requisiti previsti dallo Statuto.

La Commissione Verifica Poteri, come previsto dallo Statuto, sarà presieduta dal soggetto nominato dalla FISBB di intesa con il CONI.

Normativa applicabile

Per qualsiasi controversia si farà riferimento esclusivamente alle disposizioni dello Statuto federale ed al "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" e dal "Regolamento Procedure voto elettronico" emanati dalla Giunta Nazionale del CONI (vedi allegati).



Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive

- Ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA è stabilito che *“avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale”* e che *“l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”*.
- A tal fine è stabilita la seguente

Procedura

1. Impugnazione della Tabella Voti

- a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
- d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 1.b).
- e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

2. Impugnazione delle candidature

- a) L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.
- b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto 2.a).
- c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
- f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.d).
- g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale



Assemblee elettive FSN/DSA per il quadriennio 2021-2024

Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico

I Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA prevedono espressamente all'art. 6.1.5 che *“le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi”*.

Ferma restando l'autonomia nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo secondo le valutazioni che saranno effettuate dalle singole FSN/DSA, qui di seguito vengono elencate le indicazioni, i requisiti e le modalità che dovranno comunque essere rispettate dalle procedure informatizzate elettorali (c.d. voto elettronico).

- Obbligatorietà del voto elettronico/Deroghe

In base al principio soprarichiamato, in linea generale, l'adozione di sistemi di voto elettronico in occasione delle assemblee elettive federali nazionali è da intendersi come obbligatoria.

Le singole FSN/DSA potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove per comprovate e rilevanti circostanze l'utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l'acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi. In tali casi, dovrà essere formulata da parte delle FSN/DSA formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI, che, valutate tutte le circostanze, deciderà nella prima riunione utile.

In ogni caso, non saranno concesse deroghe se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di n. 400.

Nelle assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico da parte delle FSN/DSA è sempre facoltativa.

- Modalità di svolgimento della procedura/garanzie

La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica dovrà essere suddivisa in due fasi distinte:

- I. Accreditamento
- II. Votazioni/scrutinio

Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da garantire quali condizioni minime che:

- I. Accreditamento

- a) Per snellire e velocizzare la fase di accreditamento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già approntato dalla FSN/DSA contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente (ad es. Presidente-legale rappresentante dell'affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente, tecnico/supplente). Per l'approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti entro un termine prestabilito antecedente lo svolgimento dell'assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.
- b) Sia possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento;
- c) Il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi avvenga in assoluto rispetto di quanto previsto dagli statuti federali e dalla normativa vigente in materia (L. 8/2018);
- d) La procedura rilasci in tempo reale report/verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali ed infine dei risultati delle varie elezioni;
- e) Venga assegnato a ciascun votante l'esatto numero dei voti di propria spettanza;

II. Votazioni/scrutinio

- f) Il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare;
- g) Non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente;
- h) Il voto sia univoco (l'avente diritto potrà votare solo un volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza);
- i) Sia consentito votare "scheda bianca";
- j) Sia impossibile per il votante rendere un voto nullo;
- k) Al votante dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del

Consiglio Federale il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti federali (fino a totale copertura dei posti disponibili o in misura inferiore);

- l)** Dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscano comunque l'anonimato).
- m)** Sia possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Le presenti procedure entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CONI www.coni.it.